

BVGer A-229/2015 vom 7. Juli 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-07-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-229_2015

FR: TAF A-229/2015 du 7 juillet 2016

IT: TAF A-229/2015 del 7 luglio 2016

Regeste

Impianto interno

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'autorità inferiore (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). La sua decisione del 18 dicembre 2015 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. Depositato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata (art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.

E. 2

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, *Droit administratif*, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basilea 2013, n. 3.198).

E. 3

Con atto ricorsuale del 18 gennaio 2015, l'insorgente ha chiesto di l'annullamento della decisione dell'ESTI. In particolare, il proprietario dell'immobile oggetto di RaSi ha chiesto la riduzione della tassa di emanazione della decisione impugnata da 600 a 200, rilevando altresì che la ditta B. _____ ha provveduto al controllo RaSi l'11 dicembre 2014, come si

evince dal rapporto di lavoro 10822.

E. 4

Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE, la vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito (art. 36 cpv. 2 OIBT). Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). In proposito la giurisprudenza ha rilevato che il presupposto per un rinvio della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere - la richiesta più due solleciti - da parte del gestore di rete (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale A 2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2; e A-5256/2010, dell'11 febbraio 2011, consid. 5). Essi devono forzatamente essere stati ricevuti dal proprietario prima che si possa avviare una procedura quale quella qui in oggetto. Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale A 6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A 7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3).

E. 5

Anzitutto è pacifica la notifica della richiesta e dei due solleciti al ricorrente da parte delle autorità preposte. Nel merito, dagli atti di causa, emerge che in data 11 dicembre 2014 la ditta B._____, autorizzata ad eseguire il controllo RaSi (numero di controllo K-...), ha effettuato un intervento denominato "controllo periodico rapporto RaSi", della durata di 1,5 ore, all'immobile oggetto di discussione. Dal medesimo rapporto emerge che la ditta incaricata ha operato misurazioni e controlli all'impianto elettrico, rilevando difetti, i quali tuttavia non sono stati sanati. Infatti dalla "descrizione del lavoro svolto" il "montatore" ha evidenziato: "rilevato i difetti da sistemare". In queste circostanze l'intervento della ditta incaricata non può essere inteso quale rapporto RaSi, il quale necessita oltre alla manutenzione e alla verifiche periodica da parte di organi di controllo autorizzati, anche l'eliminazione di difetti che potrebbero generare problemi. In altri termini l'obbligo di presentare un RaSi comporta l'obbligo di fare procedere al controllo dell'impianto tempestivamente in maniera che la sicurezza dell'impianto stesso sia attestata mediante detto rapporto entro i termini fissati; non basta fare procedere ad un controllo dell'impianto. I numerosi richiami da parte dei distributori di rete come pure dell'ESTI consentono più che ampiamente che l'amministrato disponga del tempo necessario per organizzarsi, anche facendo astrazione della possibilità di richiedere delle proroghe dei termini. Di

conseguenza, al momento della sua emanazione, l'atto impugnato era totalmente giustificato e conforme alla legge. L'autorità inferiore ha impartito al ricorrente un termine scadente il 18 febbraio 2015 per trasmettere al gestore di rete il rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici dell'immobile in oggetto. Siccome il 3 marzo 2015, il contatore numero ... è stato disattivato, come evidenziato dall'autorità inferiore in sede di osservazioni, la richiesta di annullamento del punto dispositivo numero 1, relativa appunto al termine per la presentazione del RaSi, è privo di oggetto.

E. 6

Per quanto attiene invece al gravame di riduzione delle spese di emanazione della decisione di 600 franchi, il ricorso - nella misura in cui è ricevibile - dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. In effetti, la tassa d'emanazione della decisione impugnata - e non una "multa" o qualsiasi "penalità" - che copre le spese di funzionamento dell'ESTI per tutta la procedura in oggetto è conforme ai principi di copertura dei costi nonché a quello della proporzionalità (cfr. fra le tante, Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7079/2014, del 12 febbraio 2015, consid. 3.4 e riferimenti citati).

E. 7

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 800 franchi (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lui versato il 4 febbraio 2015. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. (il dispositivo si trova sulla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.